

Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa a coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 30/12/1989 PAG. 0001 - 0013

Edizione speciale finlandese.....: Capitolo 6 Tomo 3 PAG. 27

Edizione speciale svedese.../ Capitolo 6 Tomo 3 PAG. 27

CONSLEG - 89L0646 - 28/04/1992 - 30 PAG.

CONSLEG - 77L0780 - 30/12/1989 - 24 PAG.

Modifiche successive:

Modificato da

HYPERLINK "[../1992/it_392L0030.html](#)"

392L0030

(GU L 110 28.04.92 pag.52)

Contenuto in

HYPERLINK "[../1994/it_294A0103_59.html](#)"

294A0103(59)

(GU L 001 03.01.94 pag.403)

Testo:

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE (5), la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi (6), la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati

dei dati delle banche e degli altri istituti finanziari (7) e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (8);

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE (9) sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi (10)

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità;

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il contenuto del programma delle attività, la localizzazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha optato per il sistema giuridico di detto Stato membro al fine di sottrarsi alle norme più rigide in vigore nello Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività; che per l'applicazione della presente direttiva un ente creditizio si considera situato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria e che gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede statutaria;

considerando che lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate agli articoli 4, 5, 11, 12 e 16 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti

considerando che la responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità dello Stato membro d'origine dell'ente in questione; che l'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria; che la vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante;

considerando che l'armonizzazione di alcuni servizi finanziari e di alcuni servizi in materia di investimenti è perseguita, nei limiti del necessario, mediante atti comunitari specifici, aventi, in particolare, l'obiettivo di assicurare la protezione dei consumatori e degli investitori; che la Commissione ha proposto misure di armonizzazione del credito fondiario per permettere, tra l'altro, il reciproco riconoscimento delle tecniche finanziarie proprie di questo settore;

considerando che l'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine ad esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco allegato, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi

considerando che l'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato;

considerando che conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco all'attività figuranti nell'elenco allegato allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni;

considerando che lo Stato membro ospitante avrà la facoltà, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera

prestazione di servizi, di imporre l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che la soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali di enti creditizi comunitari al termine del processo di armonizzazione in corso comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione e che l'articolo 6, paragrafo 2 costituisce un primo passo transitorio in questo senso, che tuttavia non concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, conformemente a quanto stabilito dall'atto di adesione di questi Stati alla Comunità;

considerando che esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari; che in ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale; che nei casi in cui gli Stati membri possono far ricorso, a norma della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (11), a clausole di salvaguardia in tema di movimenti di capitale, essi possono sospendere la prestazione dei servizi bancari, nella misura necessaria a consentire l'applicazione di dette clausole di salvaguardia

considerando che le procedure previste nella direttiva 77/780/CEE, in particolare in materia di autorizzazione di succursali di enti creditizi autorizzati in paesi terzi, continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria conformemente alle disposizioni della presente direttiva e non più soltanto nazionale e che decadranno le attuali clausole di reciprocità; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria; che tale procedura non

ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;

considerando che il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il comitato di contatto creato tra le autorità di controllo delle banche e richiamato nell'ultimo considerando della direttiva 77/780/CEE del Consiglio rimane la sede più appropriata; che tale comitato costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 7 di detta direttiva;

considerando che in ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale istituita dall'articolo 7 della direttiva 77/780/CEE; che l'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, potrà continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il comitato opererà quale comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) ente creditizio: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;

2) autorizzazione: un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 77/780/CEE;

3) succursale: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dell'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica

4) fondi propri: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

5) autorità competenti: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE

6) ente finanziario: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco allegato;

7) Stato membro d'origine: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE;

8) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

9) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'affiliata previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (13) o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa

10) partecipazione qualificata: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione della presente definizione, negli articoli 5 e 11 e per gli altri livelli di partecipazione di cui all'articolo 11, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE (14);

11) capitale iniziale: il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 della direttiva 89/299/CEE;

12) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE

13) filiazione: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni filiazione di un'im-

presa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

14) coefficiente di solvibilità: l'indice di solvibilità degli enti creditizi calcolato conformemente alla direttiva 89/647/CEE (15).

Articolo 2 1. La presente direttiva è applicabile a tutti gli enti creditizi.

2. La presente direttiva non si applica agli enti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva

77/780/CEE, sono affiliati a un organismo centrale situato nello stesso Stato membro, possono essere esentati dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 10, e 12 della presente direttiva a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopraccitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati sia assoggettato alle sopraccitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 6 e da 18 a 21 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati.

Articolo 3 Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

TITOLO II

Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione

Articolo 4 1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorché il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di ecu.

2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1.

In tal caso:

- a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di ecu
- b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;
- c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 3 paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1;
- d) la Commissione, entro cinque anni a partire dalla data indicata all'articolo 24, paragrafo 1, presenta una relazione sull'applicazione del presente paragrafo negli Stati membri, all'esame del comitato consultivo bancario di cui all'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

Articolo 5 Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.

Articolo 6 1. Gli Stati membri ospitanti non possono più esigere l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della direttiva 77/780/CEE né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute negli articoli 13, 19 e 21.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti non possono esigere, come condizione di autorizzazione delle succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri, una dotazione iniziale il cui importo sia superiore al 50 % del capitale iniziale fissato dalle normative nazionali per l'autorizzazione di un ente creditizio della medesima natura.

3. Gli enti creditizi riavranno la libera disponibilità dei fondi la cui assegnazione non può più essere imposta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 7 Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro

Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia:

- filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

TITOLO III

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 8 Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE.

Articolo 9 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in materia di stabilimento e esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono del trattamento nazionale che offra le stesse possibilità di concorrenza che agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a quest situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 22, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alle creazioni di filiazioni da parte di enti

creditizi o loro filiazioni debitamente autorizzate nella Comunità né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali enti o filiazioni ad un ente creditizio comunitario.

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri la informano a sua richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione

b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 11 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili a l'esercizio delle attività degli enti creditizi.

TITOLO IV

Armonizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività

Articolo 10 1. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dell'articolo 4 al momento dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi che esistono già al momento dell'applicazione della presente direttiva e i cui fondi propri non raggiungono i livelli fissati all'articolo 4 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dalla data di notifica della presente direttiva.

3. Se il controllo di un ente creditizio rientra nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato all'articolo 4 per il capitale iniziale.

4. Tuttavia in alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui all'articolo 4.

5. Tuttavia, qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

Articolo 11 1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di 3 mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio autorizzato in un altro

Stato membro, o un'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro e se, in virtù dell'acquisto, l'ente in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa una filiazione o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisto dovrà formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 7.

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

4. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

5. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere d

ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, l nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 12 1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni, ai sensi della direttiva 73/239/CEE (16), modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/357/CEE (17), e della direttiva 79/267/CEE (18), modificate, da ultimo, dall'atto di adesione del 1985, i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

5. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

6. Il rispetto dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 è oggetto di vigilanza e di controllo su base consolidata conformemente alle disposizioni della direttiva 83/350/CEE

7. Gli enti creditizi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva superano i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 dispongono, a decorrere da detta data, di un periodo di dieci anni per conformarvisi.

8. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà la maggiore delle eccedenze.

Articolo 13 1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù dell'articolo 18, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 83/350/CEE

Articolo 14 1. L'ultima parte della seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE è sostituita dal testo seguente: «nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno».

2. Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del Sistema monetario europeo, esso resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

3. Salvo ulteriore coordinamento delle misure dirette a controllare i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati e qualora detti rischi risultino da operazioni effettuate sui mercati finanziari di altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi daranno la loro collaborazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

Articolo 15 1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorché un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/350/CEE.

3. Il presente articolo non inficia il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 16 Il testo dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsi soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi rischi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
- per l'irrogazione di sanzioni;
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;
- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 13 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi esista più di un'autorità competente, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti:

- qualora ne esista più di una in uno stesso Stato membro;
 - e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;
 - e gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi e in altre procedure analoghe;
 - e le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari, affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi, dell'informazione necessaria per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.
6. Le disposizioni che precedono non ostano inoltre a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali che non esercitano il controllo individuale sugli enti creditizi le informazioni che sono loro necessari in qualità di autorità monetarie. Le informazioni ricevute a questo titolo sono coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1.

7. Inoltre, nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di

vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE (19), non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

(20) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.»

Articolo 17 Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

TITOLO V

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Articolo 18 1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

2. Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni

- la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinata la filiazione;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della filiazione e sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;

- la filiazione è inclusa effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, conformemente alla direttiva 83/350/CEE, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 12 della presente direttiva.

Queste condizioni devono essere verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'affiliata un attestato che deve essere unito alle notifiche di cui agli articoli 19 e 20. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sulla filiazione secondo le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 1, degli articoli 11 e 13 e dell'articolo 14, paragrafo 1, degli articoli 15 e 17 della presente direttiva e dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicate alle filiazioni con i necessari adattamenti. In particolare, le parole «ente creditizio» devono leggersi «ente finanziario rispondente alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2», e la parola «autorizzazione» si legge «statuto legale»

L'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma si legge come segue:

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»

Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente paragrafo non soddisfa più una delle condizioni

sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 19 1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleggi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
- b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
- c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;
- d) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì, l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio e, fino a ulteriore coordinamento, fornisce precisazioni su tutti i sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale dell'ente creditizio inizi ad operare, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità dell'articolo 21 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità

competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità delle lettere b), c) e d) del paragrafo 2, ovvero dei sistemi di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 3, l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 20 1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco allegato intenda

esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere da ricevimento di detta notifica.

Articolo 21 1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino alle loro autorità competenti una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità ospitanti, esigono che l'ente in questione ponga termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni legali di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 e che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

8. Gli Stati membri ospitanti possono prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel loro territorio esercitando le competenze ad essi attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono

informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 19, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

11. Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 22 1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato all'articolo 18 e figurante in allegato o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 4 per tener conto degli andamenti economici e monetari;
- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, citate all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 23 1. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative della presente direttiva, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 5. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta entrata in vigore, le disposizioni degli articoli 15 e 18, dell'articolo

19, paragrafo 6 e dell'articolo 21. Esse beneficiano delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.
2. L'articolo 20 non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione della presente direttiva.
Articolo 24 1. Subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la più lontana delle due date previste per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi alle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE e al più tardi il 1g gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 anteriormente al 1g gennaio 1990.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BÉRÉGOVOY

(1) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 33 e decisione del 22 novembre 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 318 del 17. 12. 1988, pag. 42.

(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(5) GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

(6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.(7) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.(8) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.(9) GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

(10) GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.(11) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.(12) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.(13) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

(14) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.(15) Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.(16) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(17) GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

(18) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. ALLE